GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 11 FEBBRAIO — NUM 35

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del 15 dicembre 1861, che istituiva il *Bollettino consolare*;

Ritenuta la convenienza di dare un maggior sviluppo a tale pubblicazione per renderla più conosciuta e più utile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° gennaio 1888, il Bollettino consolare prenderà la denominazione di *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, e sarà compilato e pubblicato, secondo il regolamento qui unito, visto e sottoscritto dal presidente del Consiglio, Nostro ministro *ad interim* per gli affari esteri.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 4 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

REGOLAMENTO *per la compilazione del Bollettino del Ministero degli affari esteri.*

Art. I.

A partire dal 1° gennaio 1888 il *Bollettino consolare* muterà la sua denominazione in quella di *Bollettino del Ministero degli affari esteri.*

Art. II.

Il Bollettino conterrà:

1° per sunto o nella loro integrità tutti quei rapporti che, riflettenti le materie di competenza del Ministero degli affari esteri, saranno a questo inviati dai regi agenti diplomatici o consolari, e ritenuti, dai capi di divisione, degni di pubblicazione e utili agli interessi italiani;

2° quelli studi nelle materie trattate dall'amministrazione centrale o dagli uffici diplomatici e consolari o nelle materie affini, che saranno redatti da funzionari del Ministero o delle carriere dipendenti, per incarico superiore o per iniziativa individuale e che otterranno l'approvazione del ministro;

3° le massime stabilite dal Consiglio di Stato, dal Contenzioso diplomatico e dalle Corti di cassazione circa questioni di diritto internazionale, d'interpretazione e applicazione di trattati o di leggi e regolamenti pel servizio del Ministero degli affari esteri (amministrazione centrale, legazioni, consolati);

4° i sunti dei decreti relativi alle nomine, promozioni, traslocazioni ed onorificenze dei funzionari del Ministero e dipendenti carriere;

5° le circolari del Ministero la cui pubblicazione sia dal ministro ritenuta opportuna;

6° ogni notizia relativa a sottoscrizioni, ratifiche, proroghe, denuncie, ecc. di atti internazionali tra il Regno d'Italia e gli Stati esteri, come pure di leggi e regolamenti che hanno rapporto con detti atti.

7° eccezionalmente, potranno essere accolti nel Bollettino anche lavori di persone estranee all'Amministrazione.

degli affari esteri, quando tali lavori, oltre di entrare nella cerchia delle materie di competenza del Ministero, siano di tanta importanza da consigliare siffatto modo di pubblicazione e riportino l'approvazione del ministro.

Art. III.

Agli autori dei migliori lavori pubblicati nel Bollettino se impiegati appartenenti al Ministero (amministrazione centrale, legazioni, consolati) il ministro, sentito il Consiglio del Ministero, potrà, alla fine d'ogni semestre, accordare una rimunerazione.

Art. IV.

La compilazione del Bollettino sarà affidata, per decreto del ministro e al principio di ogni anno, ad un impiegato nell'Amministrazione centrale.

Questo impiegato percepirà un assegno mensile che verrà pure, nel detto decreto, stabilito dal ministro. Egli potrà essere di anno in anno riconfermato.

I capi di divisione, ciascuno per la parte che gli spetta, rimetteranno sollecitamente al compilatore i lavori o le notizie da pubblicarsi, con quelle aggiunte o modificazioni che più credono opportune.

Il compilatore è responsabile della correttezza grammaticale e tipografica del Bollettino.

Art. V.

Il Bollettino si dividerà in due parti; una che uscirà mensilmente alla luce e conterrà le materie indicate nei §§ 3, 4, 5 e 6 dell'art. II, l'altra che verrà pubblicata di mano in mano che siano stampati i vari lavori concernenti le materie di cui ai §§ 1, 2 e 7 del suddetto art. II, ogni lavoro costituendo un separato fascicolo o foglio.

Ciascun fascicolo o foglio di quest'ultima parte recherà tre numerazioni: la prima, a pie' pagina, progressiva per tutta l'annata e per tutti i fascicoli o fogli; le altre due in testa di pagina, una progressiva per tutti i fascicoli o fogli concernenti una stessa materia, l'altra per tutti i fascicoli o fogli riflettenti un medesimo Stato. I lavori riferentisi a più materie saranno compresi in una rubrica generale.

Art. VI.

Il Bollettino sarà, in parte, distribuito gratuitamente ai capi uffici di 1ª e 2ª categoria del Ministero e Amministrazioni dipendenti, alle Biblioteche dei Ministeri, delle due Camere e a quelle principali del Regno, alle Prefetture, alle Camere di commercio ed alle Capitanerie di porto del Regno ed alle Rappresentanze commerciali italiane all'estero, agli Uffici diplomatici esteri accreditati presso S. M., alla Gazzetta ufficiale del Regno e ai principali periodici italiani.

Un numero di esemplari del Bollettino, a seconda delle richieste, sarà pure messo a disposizione del pubblico per via di associazione annuale o di vendita spicciola. Il prezzo ne sarà fissato dal Ministero; per l'associazione annuale al principio d'ogni anno, per la vendita spicciola ad ogni fascicolo.

La contabilità del Bollettino sarà tenuta dalla Ragioneria del Ministero.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Fino a nuova deliberazione, la compilazione del Bollettino rimane affidata alla persona che attualmente lo dirige.

Visto
il ministro *ad interim* degli affari esteri
F. CRISPI.

Il Numero **5182** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Visti i resultati del concorso istituito con decreto del 1º ottobre 1885.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

E' aperto pel 1888 un concorso a premi fra le Associazioni di produttori, le Camere di commercio, i Comizi agrari ed i Comuni per la stufatura dei bozzoli da seta nelle provincie di Padova, Brescia, Bergamo, Chieti, Teramo, Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Cosenza ed Ascoli-Piceno.

Articolo 2.

Il concorso è provinciale. I premi per ciascuna provincia sono costituiti, uno da un diploma d'onore con lire 2000, l'altro da lire 1000 ed un terzo da lire 800.

Articolo 3.

Con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali di detto concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5185** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, num. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge successiva 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'ampliamento dei poligoni di S. Maurizio e Lombardore.

Art. 2. Alla espropriazione dei beni immobili a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a termini delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il R. decreto 15 gennaio 1888, n. 5182 (Serie 3ª), col quale è istituito un concorso a premi fra le Associazioni di produttori, le Camere di commercio, i Comizi agrari ed i comuni per la stufatura dei bozzoli da seta nelle provincie di Padova, Brescia, Bergamo, Chieti, Teramo, Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Cosenza e Ascoli Piceno;

Visto l'articolo 3 del detto decreto, col quale viene stabilito che con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate non più tardi del 30 maggio 1888. Le domande devono essere accompagnate dal contratto, statuto o regolamento dalle singole istituzioni che intendono concorrere, dal quale risulti che le operazioni relative alla stufatura dei bozzoli abbiano una durata non minore di 5 anni, che si è dato ad esse principio almeno con la stagione sericola del corrente anno, e che verso una corrisponsione di una tassa determinata, si accettano per la stufatura anche bozzoli di particolari non appartenenti alla istituzione.

Art. 2. Pel primo premio occorre che l'istituzione concorrente possegga una stufa capace di una carica di almeno 200 chilogrammi per volta, e riunisca nel 1888 una quantità di bozzoli non inferiore a chilogrammi 10,000; pel secondo premio, la capacità della stufa non deve essere minore di 150 chilogrammi, e la quantità di bozzoli da riunirsi deve superare i 5000 chilogrammi; pel terzo premio occorre che la stufa sia della capacità di 100 chilogrammi, e che la quantità di bozzoli ammassata non sia minore di 4000 chilogrammi.

A parità di merito saranno preferite quelle istituzioni, che alla stufatura dei bozzoli uniscano la conservazione e la vendita in comune di tutto il prodotto acconciamente assortito.

Art. 3. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, propone i premi. Ad essa le Associazioni concorrenti devono fornire tutte le necessarie informazioni, e permettere in ogni tempo la visita ai loro stabilimenti di stufatura.

Dato a Roma, 15 gennaio 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

Circolari Ministeriali

Dalla Direzione Generale dell'Agricoltura presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio venne spedita ai signori Prefetti e Presidenti dei Comizi agrari ed alle Associazioni agrarie del Regno, la seguente circolare n. 718, sui corsi d'insegnamento alla Stazione bacologica di Padova nel 1888.

Roma, 5 febbraio 1888.

Anche in quest'anno saranno aperti presso la Stazione bacologica di Padova due corsi d'insegnamento, uno per gli uomini e l'altro per le donne. Il primo comincia col giorno 20 aprile prossimo venturo e avrà termine ai primi di luglio: il secondo durerà dai primi di luglio alla metà di agosto successivo.

Per essere ammessi ai detti corsi di insegnamento i concorrenti debbono soddisfare alle condizioni seguenti:

Per gli uomini:

1. Di aver raggiunto almeno l'età di 18 anni;
2. Di aver frequentato con buon successo una scuola tecnica o ginnasiale, o di avere una coltura equipollente.

Per le donne:

1. Di aver raggiunto l'età di 16 anni;
2. Di possedere un grado di istruzione non inferiore a quella impartita nelle scuole elementari.

Tanto gli uomini che le donne dovranno inoltre pagare la tassa di ammissione stabilita in lire 20 e procurarsi a proprie spese i pochi oggetti occorrenti per gli esercizi pratici e microscopici.

Per l'ammissione ai detti corsi è necessario che la domanda sia presentata in iscritto alla Direzione della Stazione bacologica di Padova non più tardi del 1° aprile per gli uomini, e del 15 giugno prossimo venturo per le donne, corredata dalle indicazioni di cui sopra.

Gli allievi che, a corso compiuto, desiderassero un certificato di assistenza e di profitto dovranno assoggettarsi ad un esame innanzi ad un'apposita Commissione. Il conseguimento dell'anzidetto certificato darà diritto a concorrere alla Direzione di un osservatorio bacologico.

Si compiaccia la S. V. di dare alla presente circolare la maggiore pubblicità.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *riguardanti il personale e gli uffici dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.*

Personale diplomatico.

De Nitto cav. Enrico, segretario di legazione di 1ª classe a Monaco, collocato a disposizione del Ministero con decreto 23 gennaio 1888.

Ferrara cav. Enrico, segretario di legazione di 2ª classe a Washington, trasferito a Monaco con decreto 23 gennaio 1888.

Friozzi Lorenzo principe di Cariati, segretario di legazione di 2ª classe a Berna, trasferito a Pekino, con decreto 23 gennaio 1888.

Personale consolare di 1ª categoria.

Petraccone cav. Pasquale, console di 2ª classe a Pernambuco, collocato a disposizione del Ministero (D. R. 29 dicembre 1887).

Spinola cav. Filippo, viceconsole di 3ª classe a Salonicco, traslocato a Smirne, (D. M. 16 dicembre 1887).

Camicia Mario, viceconsole di 3ª classe a Rio Janeiro, collocato a disposizione del Ministero (D. M. 18 dicembre 1887).

Palmarini avv. Giulio, viceconsole di 3ª classe, destinato a Salonicco (D. M. 16 dicembre 1887).

Milazzo avv. Silvio, applicato volontario a Costantinopoli, collocato a disposizione del Ministero (D. M. 16 dicembre 1887).

Personale consolare di 2ª categoria.

Basso cav. Giuseppe — Nominato R. console in Ginevra (D. R. 29 dicembre 1887).

Festorazzi Silvestro — Autorizzata la nomina a R. agente consolare in Mobile (D. M 24 dicembre 1887).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione.*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè numero 141767/537067 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 10 al nome di Gervino *Domenico*, *Carolina* ed Angiolina di Lorenzo, domiciliati in Valle San Bartolomeo, fini di Alessandria, minori sotto la legittima amministrazione di detto loro padre, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gervino *Giuseppe Domenico, Maria Catterina* ed Angiolina di Lorenzo, domiciliati in Valle San Bartolomeo, fini di Alessandria, minori, sotto la legittima amministrazione di detto loro padre, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 24 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 127785-310725 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 35, al nome di Pesce Maria, *Alfonso*, Giovanni, Pasquale e *Michele* fu Vincenzo, minori sotto l'amministrazione della madre e tutrice Giuseppa Ruggiero domiciliati in Napoli e n. 125864-308804 per lire 25 al nome dei medesimi Pesce Maria, *Alfonso, Michele*, Giovanni e Pasquale fu Vincenzo, minori sotto l'amministrazione di Giuseppa Ruggiero, fu Carmine loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pesce Maria, *Alfonsina*, Giovanni, Pasquale e *Michelina* fu Vincenzo, minori sotto l'amministrazione della madre e tutrice Giuseppa Ruggiero, domiciliati in Napoli, veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 9 corrente, in Roccasecca, provincia di Caserta, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 10 febbraio 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 10 febbraio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta il progetto: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali »

Discussione del progetto di legge: « *Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero* » *(N 32).*

PRESIDENTE dice che, conformemente alla inversione dell'ordine del giorno deliberata sul finire della seduta di ieri ad istanza del ministro delle finanze, si procede alla discussione del progetto: « Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero ».

CENCELLI, segretario, legge il progetto.

È aperta la discussione generale.

CANNIZZARO crede che la distinzione dello zucchero in due sole classi non servirà che ad agevolare le frodi. Raccomanda il sistema della saccarimetria. Parla della soverchia facilità con cui, mediante colorazioni artificiali, si potranno far passare per zuccheri di seconda classe zuccheri che appartengono alla prima. In massima ritiene che quando lo zucchero che si denunzia per zucchero di seconda classe dia un prodotto zuccherino superiore al 98 o 99 per cento, si debba ritenerlo colorato artificialmente e considerarlo di prima classe.

MAGLIANI, ministro delle finanze, ringrazia l'onorevole Cannizzaro delle sue importanti osservazioni.

Dice che gli studi per l'applicazione del sistema saccarimetrico sono compiuti e che fra breve sarà presentata una proposta per la sua applicazione. Spiega le difficoltà che esistono per la esatta e sicura distinzione dello zucchero puro dallo zucchero greggio, e in ispecie le difficoltà di riconoscere in ogni caso le colorazioni artificiali. Conviene coll'onorevole Cannizzaro che quando lo zucchero denunziato per greggio dà oltre il 98 per cento di rendita, la colorazione si debba presumere artificiale. Assicura che ad evitare le frodi saranno messi in opera tutti i suggerimenti della scienza, molto più che la imposta sullo zucchero costituisce oramai uno dei più considerevoli cespiti di entrata, circa 80 milioni all'anno.

Assicura l'onorevole Cannizzaro che non sarà trascurato alcuno degli avvedimenti della scienza per ottenere che le frodi siano impedite e che la legge sia equamente applicata. Spera che l'onorevole Cannizzaro possa contentarsi di queste dichiarazioni.

ROSSI A. constata che questo è il terzo aumento che in poco tempo si apporta al dazio sugli zuccheri.

Raccomanda al ministro di fare un *alt* su questi dazi fiscali.

Trova singolare che, quando invece si tratta di difesa del lavoro nazionale, si invochino teorie di Adamo Smith per negare ogni dazio. Che forse gli uni e gli altri dazi non riguarderebbero sempre gli stessi contribuenti ?

Deplora che per una specie di orgoglio dottrinario si preferiscano dazi fiscali a quelli protettori.

Vuole che si favorisca la produzione in tutti i modi, con bene intesi dazi. Diversamente è inutile aumentare le imposte, chè verrà meno l'ente tassabile.

Dimostra che l'indirizzo economico, seguito dagli Stati Uniti d'America con tanto beneficio di quel paese, è proprio il rovescio della nostra politica economica.

Confida che il ministro voglia provvedere secondochè richiedono i nostri interessi, e sappia tenersi affezionati i produttori, i quali solo sono il cardine della nostra finanza.

MAGLIANI, ministro delle finanze, crede infondati i timori che si esprimono circa un possibile decremento della consumazione dello zucchero per fatto dei successivi aumenti del dazi che pesano sul medesimo. Quanto al contrabbando, assicura che il Governo è abbastanza armato per impedirlo e che il personale a ciò incaricato fa egregiamente le parti sue. Il contrabbando in Italia è scemato e non cresciuto in questi ultimi anni. Non regge sotto l'aspetto delle tariffe e dei salari alcun paragone fra i paesi europei e l'America. Non dubita che questo nuovo aumento di dazio darà all'erario il maggior provento che ne ha preveduto la Commissione di finanze.

Non vede come mai si volesse rimproverare il Governo di proteggere poco l'industria nazionale proprio quando siamo giunti colle nostre tariffe a tale elevazione che volerle elevare dell'altro equivarrebbe all isolarci.

Crede che al progetto non mancherà il voto dell'onorevole Rossi il quale sa bene che esso venne presentato per incalzanti ragioni di bilancio.

ROSSI A. prega il ministro Magliani di non voler continuare a vedere sempre la situazione all'acqua di rose e di non avere una fiducia senza limiti nelle forze produttive del paese. Del resto, voterà il progetto.

FINALI, relatore, dice che la Commissione permanente di finanze ha cercato di esaminare questo progetto solo dal punto di vista della suprema necessità di restituire il bilancio nei suoi limiti.

Ed ha perciò evitato di entrare nella questione sempre aperta fra protezionisti e liberisti.

Su questo argomento del resto non può che lodare il ministro di aver dichiarato che non si può andare più oltre nell'aggravamento di questi dazi, senza cadere in quell'isolamento nel mondo economico che significa miseria e decadenza.

Dice che la Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, e spera che egli saprà trovare alla finanza nazionale quelle risorse più copiose che si desiderano, senza ricorrere di nuovo a questi articoli che sono già stati abbastanza gravati. Ed in ciò desidera che il ministro tenga conto del minore aumento nel consumo che potrà provenire dall'aggravamento dei dazi.

Raccomanda al Senato l'approvazione del progetto.

PRESIDENTE, non essendovi altri oratori inscritti chiude la discussione generale.

Gli articoli del progetto sono senza discussione approvati.

Discussione del progetto di legge: « *Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883 intese ad impedire la diffusione della fillossera* » *(N. 31).*

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega il

Senato a voler discutere subito il progetto urgente che trovasi inscritto al n. 4 dell'ordine del giorno: « Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883 intese ad impedire la diffusione della fillossera. »

PRESIDENTE interroga il Senato se esso consenta a questa ulteriore inversione dell'ordine del giorno.

(Il Senato consente).

E' aperta la discussione generale.

PECILE, piuttosto che per sollevare un'eccezione, parlerà per fare una raccomandazione.

Dice che questo progetto gli pare quasi una capitolazione di fronte ai mezzi energici attivati prima d'ora.

Dichiara di non essere contrario all'adesione fatta dal nostro Governo alla convenzione di Berna

Desidera per altro essere rassicurato che il Governo non si limiterà ad eseguire quella convenzione, ma continuerà nell'opera difensiva contro il flagello della fillossera, adoperando tutti i mezzi di vigilanza ed i migliori metodi curativi che sono in suo potere.

GRIFFINI, relatore, giustifica l'operato del Governo e del Parlamento, dall'apparente contraddizione di avere in precedenza rifiutato di aderire alla convenzione di Berna, mentre che ora invece si propone di aderirvi.

Espone le condizioni nostre in confronto di quelle degli altri paesi a proposito dell'invasione fillosserica. Dice che, mentre la Francia, l'Austria, la Svizzera ed altri paesi erano invasi dalla fillossera, noi invece, quando rifiutammo di aderire alla convenzione di Berna, ne eravamo pressochè immuni. Le condizioni nostre d'oggi sono differenti da quelle di qualche anno addietro.

Accenna ai metodi curativi seguiti per combattere quel flagello. Dice che il sistema di disinfezione seguito presso di noi coll'applicazione dell'acido cianidrico ha dato risultati abbastanza buoni.

Ritiene che, se col sistema seguito non si è ottenuto tutto quello che si poteva sperare, possiamo per altro contentarci dei vantaggi avuti.

Ritiene che questi schiarimenti valgano a rispondere alle osservazioni del senatore Pecile.

Esorta il Senato ad approvare il progetto di legge.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, dichiara esatto che con questo progetto si aderisce alla convenzione di Berna. Assicura l'onor. Pecile che l'aderire alla convenzione non implica per noi il minimo impedimento all'applicazione dei metodi curativi e preventivi contro il diffondersi dell'insetto distruttore. Riguardo agli Stati che aderirono alla convenzione, il Governo si atterrà alle stipulazioni della medesima, nella stessa forma e misura degli altri contraenti.

Riguardo agli Stati non aderenti il Governo farà senza limitazione quello che gli sarà consigliato ed imposto dal nostro interesse.

PECILE ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni. Soggiunge di non avere voluto in alcuna guisa dolersi dei denari che finora furono spesi per combattere la fillossera, aver voluto bensì esprimere il voto che le spese si facciano nel modo più utile possibile e che si perseveri onde ottenere lo scopo che si ha in vista.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Gli articoli del progetto sono approvati senza osservazioni.

Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, presenta il seguente progetto di legge:

« Costruzione di edifici militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno ».

Ne chiede l'invio alla Commissione permanente di finanze.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato » (N. 11).

PRESIDENTE La parola spetta al senatore Calenda.

CALENDA dichiara che non divide le opinioni dell'Ufficio centrale Si limiterà unicamente a motivare il suo voto.

Esamina il disposto degli articoli del progetto di legge facendone l'analisi in ogni loro parte ed esplicandone l'origine.

Dimostra che questo progetto di legge è di indole interpretativa e non può andare al di là di quello che contiene.

Non nega al Parlamento ed al Re il diritto di svolgere lo Statuto colle forme ordinarie di tutte le altre leggi e ritrova questa potestà nell'art. 13 dello Statuto.

Poichè adunque questa è una legge interpretativa, convien vedere se questa legge risponda ai fini che si propone e allo spirito della nostra legislazione.

Osserva che non è il caso di invocare in questa materia le consuetudini in vigore in esteri paesi, mentre a nostro conforto abbiamo le consuetudini di quarant'anni di vita costituzionale.

Crede che i dubbi affacciatisi da precedenti oratori non abbiano alcuna ragione d'essere.

Confuta le ragioni esposte dal senatore Auriti osservandogli specialmente che le leggi da esso accennate non avevano per oggetto di organizzare i Ministeri, ma solo di organizzare taluni pubblici servizi.

Conchiude invitando il Senato ad approvare la legge.

AURITI osserva che, mentre l'art. 1 dice che le attribuzioni dei Ministeri sono determinate con decreti reali, il vero è che i detti decreti non possono avere altro oggetto che di distribuire le accennate attribuzioni quali esse sono per conseguenza dello Statuto e delle diverse leggi esistenti.

Trova che l'art. 2 è in contraddizione coll'art. 1 perchè crea nella organizzazione del potere esecutivo dei vincoli i quali dall'art. 1 sono esclusi.

Torna a dichiararsi contrario alla limitazione che vuole imporsi alla Corona togliendole di poter nominare i sottosegretari di Stato fuori del Parlamento.

Propone all'art. 1 un nuovo emendamento. Se questo emendamento o quello dell'Ufficio centrale non saranno approvati, l'oratore voterà contro la legge.

PRESIDENTE, prima che abbiano la parola il presidente del Consiglio ed il relatore dell'Ufficio centrale, informa il Senato di un ordine del giorno presentato dal senatore Alfieri. L'ordine del giorno è concepito così:

« Il Senato, confidando per le eventualità di urgenza nell'illuminato rispetto del Ministero per le disposizioni statutarie circa le attribuzioni del potere esecutivo e nel suo discernimento per l'applicazione dei precedenti nella soggetta materia; persuaso dall'ampiezza e gravità della discussione avvenuta, della necessità di più estese indagini sulla distinzione della materia legislativa da quella dei decreti e regolamenti, affida il nuovo studio all'Ufficio centrale medesimo, e passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE domanda se l'ordine del giorno Alfieri sia appoggiato.

(Appoggiato).

Dà la parola all'onorevole Alfieri per svolgerlo.

ALFIERI pone in rilievo la estrema delicatezza ed importanza del progetto in discussione. Accenna il valore delle singole disposizioni del medesimo sotto l'aspetto costitutivo, politico e finanziario.

Reputa pericoloso per gli ordini costituzionali e per riguardi che il Parlamento deve a sè stesso che il progetto fosse approvato così come fu presentato. Crede che il Senato farebbe opera altamente degna ed utile approvando l'ordine del giorno di rinvio del progetto all'Ufficio centrale per ulteriori studi. Sarebbe disposto a dare al presente Gabinetto un voto di fiducia. Ma non può dare il suo voto al progetto perchè non lo crede urgente e perchè ritiene non doversi per legge concedere i poteri nel progetto indicati.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che la severa e dotta discussione che da più giorni si agita in Senato lo dispensa da un lungo discorso.

Anzitutto dichiara inopportuna, specie dopo la lunga discussione seguita, la mozione sospensiva del senatore Alfieri. Invita il Senato ad accettare il progetto di legge come fu votato dalla Camera, e vi insiste, sia per profonda convinzione, sia per la tutela della propria dignità.

Dimostra come la gran parte degli emendamenti che furono proposti racchiudano concetti che Governo e Camera hanno respinto.

Se tali emendamenti fossero oggi accettati, il Governo dovrebbe andare a difendere alla Camera concetti che essa vi ha combattuto e che la Camera ha respinto. Ove li accettasse, mancherebbe alla propria coscienza e a quella tenacità di propositi che forma il suo carattere.

Il progetto di legge ha restaurato i principii costituzionali e ha restituito alla Corona quelle attribuzioni che in un momento di abbandono le furono tolte nel 1879.

Guai alle Assemblee che vogliono governare, che non determinano i poteri, o che impongono regole di governo che invertono l'ordine della Costituzione.

Dice che il senatore Calenda con lucidità di argomenti incalzanti provò come il progetto formolato dal Governo non sia che la dichiarazione pura e semplice dello Statuto.

Esamina le disposizioni dell'art. 5 e dall'articolo 65 dello Statuto e dimostra che nell'art. 6 dello Statuto medesimo, che dà al Re l'attributo di fare i decreti necessari all'osservanza delle leggi, trovasi la ragione dell'attuale progetto di legge.

Rammenta che detto articolo 6 è simile alla Carta costituzionale del 1817 e a quella del 1830.

Dice che eguali disposizioni, salvo la mancanza del vocabolo *solo*, si trovano nello Statuto belga pur d'origine popolare. Tant'è vero che nello Statuto belga vi ha il principio democratico che i *poteri emanano dal popolo*, su di cui richiama l'attenzione del Senato.

Passando allo Statuto del magnanimo Re Carlo Alberto, osserva che con esso la Corona si spogliava del potere legislativo, limitandosi a tenere l'esecutivo. Colla riserva dell'art. 5 si manteneva l'esecutivo, l'unico che le rimanesse.

Dice che nè in Belgio nè in Francia non vi fu dubbio intorno a questa disposizione statutaria che dà larga facoltà al Re di ordinare i servizi pubblici.

Osserva che nello Statuto due sole eccezioni si fanno e che richiedono leggi: l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione delle provincie e comuni. Cotesto eccezioni vieppiù dimostrano che tutto il resto era compreso nelle facoltà del potere esecutivo.

In ordine alle considerazioni di legislazione comparata che si fecero da taluni oratori, il ministro vi trova un argomento di più in favore della propria tesi.

Passa in rivista le legislazioni accennate, cominciando dagli Stati Uniti d'America; osserva che il potere di cui trattasi è date neppure al ministro, ma al solo presidente della repubblica.

Nella Costituzione del 1791 si trova il primo esempio del potere esecutivo schiavo dell'assemblea Ricorda però che tutti i poteri sanciti da quella Costituzione vennero dal popolo.

Sotto questo modello seguirono le altre Costituzioni fatte in Francia nel secolo passato, fra le altre quella del 1793, Costituzioni che ebbero vita breve e agitata, e che non si possono certo da noi prendere a modello.

Quanto alla Costituzione di Spagna del 1812, che Napoli e Piemonte copiarono nel 1820, esse ebbero eguali disposizioni.

Ma queste disposizioni ebbero vita fugace, quasi non ebbero applicazione.

Certo il Senato conservatore non vorrà a queste Costituzioni attingere modello di Governo.

Il ministro crede che il Senato debba all'incontro seguire il Governo nell'intento di rimettere le istituzioni sulle loro vere basi, ridonando al Re la sua vera e piena potestà.

Così posta la questione, crede che il voto del Senato non possa essere dubbio.

In ordine alla storia del nostro paese posta innanzi per dimostrare l'interpretazione data allo Statuto, dice che sotto il Regno sardo non si dubitò mai delle facoltà del potere esecutivo sotto questo rapporto.

Pari interpretazione fu data dal Governo allo Statuto nel periodo dal 1860 fino al 1876.

Ricorda che quando si venne al discentramento tutte le disposizioni furono date per decreto Reale, e fa notare che il discentramento rappresenta anzi la questione della facoltà di subdelegare che potrebbe pur dare luogo a serie questioni.

Ricorda un decreto del 1869 del ministro De Filippo, che delegava ai procuratori generali la facoltà delle dispense matrimoniali data al ministro con legge del 1865.

E non fu mai contestata nè la validità di matrimoni eseguiti in forza di quelle subdelegate dispense, nè si è disputato neppure nella facoltà del ministro di subdelegare!

Osserva che in Francia in tutti i periodi fu sempre riconosciuta al Ministero la facoltà di riordinare l'Amministrazione centrale.

In Inghilterra vi è la doppia teoria di Ministeri creati per legge e di quelli creati dal potere esecutivo.

Ma poichè anche in Inghilterra si è applicata la teorica che oggi qui si sostiene, non si può dall'Inghilterra trarre argomento contro questa tesi.

Ricorda come, con ordinanza della regina d'Inghilterra, si istituì il Ministero della guerra, si è abolita la vendita dei gradi, si sono fatti infine molteplici indirizzi per l'istituzione di dicasteri.

Cotesti indirizzi dimostrano che anche in Inghilterra si ritiene l'istituzione dei Ministeri prerogativa della Corona.

In Belgio del pari la Corona ha istituito più Ministeri.

Pertanto, così dal testo dello Statuto come dall'interpretazione datane presso di noi e all'estero desume non essere dubbio sulla facoltà spettante al potere esecutivo di organizzarsi.

Dichiara, come già disse alla Camera, rispondendo agli onorevoli Chiaves e Sonnino, che giammai fu in mente del Ministero di portare coll'art. 1 innovazione alcuna agli istituti che vengono dalla legge.

Fare un articolo che porti un elenco di cotesti istituti sarebbe porre un dubbio nella interpretazione dell'art. 1.

Quell'articolo non ha altro scopo che di rivocare la disposizione che limitava o disconosceva l'art. 50 dello Statuto. Fatta questa revoca, rivive in tutta la sua efficacia l'art. 5 dello Statuto.

Il ministro crede di aver detto abbastanza, nè crede necessario svolgere ulteriori concetti del progetto di legge.

Conchiude dichiarando inutile nascondersi il significato di questa legge essere politico. È legge che ricostituisce una funzione dello Stato, non è quindi legge amministrativa, è legge politica

Come tale vi possono essere coloro che accettano le teorie del ministro e questi sono coloro che instaurano i principî veri dello Statuto.

Gli oppositori a queste teorie seguono principî delle Costituzioni ricordate di Francia e di Spagna, fatte in un momento di furor popolare, che non ebbero lunga vita, e che certo non vorranno essere prese a modello dal Senato.

Noi dobbiamo, dice il ministro, consolidare le istituzioni popolari.

Chiude il suo discorso invocando dallo spirito conservatore del Senato l'approvazione di questo progetto di legge; senza cotesto spirito conservatore, soggiunge, un Senato non avrebbe ragione d'essere.

PIERANTONI dichiara di rinunziare al fatto personale, perchè non crede che a lui l'onorevole ministro abbia voluto rivolgere la frase: *si fece la storia « ad usum Delphini. »* Penserà il ministro se poteva rivolgere quella frase a chiunque qui sia senatore.

Si sorprende di essere schierato dal ministro tra gli avversari della legge, mentre egli esercitò il diritto che lo Statuto riconosce al Senato di emendare la legge ed il diritto dell'art. 65 del regolamento, che disciplina l'esercizio di questa potestà.

Ieri notò che l'onorevole presidente del Consiglio non aveva indicate le ragioni, per le quali aveva affermato di non poter accettare gli emendamenti dell'Ufficio centrale, che pure è il corpo eletto e mandatario dell'Assemblea.

Oggi l'onorevole ministro ha detto queste ragioni e sono due: la sua opinione personale e la dignità sua, avendo detto che, se il Senato modificasse l'articolo 1, egli non si sentirebbe di tornare alla Camera elettiva a sostenere cosa che egli non approvò, onde ha detto di non *voler passare sotto questo giogo*.

L'oratore non approva questa teoria, per la quale il Senato sarebbe

esautorato, nè le profonde convinzioni e le dignità personali si possono imporre alle forme parlamentari. Lo Statuto ha disciplinato la azione delle due Assemblee. La legge emendata dev'essere ripresentata all'altra Camera. Anche la Camera elettiva emenda le leggi prima approvate dal Senato, e in caso che il Senato rigetti una legge, il Gabinetto non si deve dimettere. L'articolo dello Statuto dice che in tal caso non può essere la legge riproposta nella stessa sessione.

L'oratore è sorpreso che l'onorevole ministro abbia parlato di Assemblee che vogliano governare e del fine di questa legge, che deve essere quella che abolirà la legge del 1878, e restituirà i poteri tolti al Sovrano.

La Corona ha per l'articolo 10 della Costituzione l'iniziativa delle leggi.

La legge del 1878 fu adottata perchè vi fu armonia tra i tre poteri legislativi; la Corona sanzionò la legge e la pubblicò.

L'onorevole presidente del Consiglio si pone in contraddizione con sè stesso, perchè già gli fu ricordato che egli in nome del Re propose alla Camera quel disegno di legge, col quale, invece di chiedere ciò che sta scritto nell'articolo 1, chiedeva al Parlamento la istituzione di altri due Ministeri.

Cita la condotta di altri ministri, che di fronte alla opposizione del Senato o rinunziarono al disegno di legge, ovvero ne accettarono gli emendamenti: e tra questi esempi nota che il conte di Cavour rinunziò al disegno della Banca unica perchè non voluta dal Senato subalpino e il rigetto della legge sopra l'abuso dei ministri dei culti. Si astiene da ricordare altri precedenti che il Senato rammenta.

Non stima esatta la interpretazione dello Statuto fatta dal presidente del Consiglio. Egli citò il solo primo verso dell'art. 5, ed affermò che per gli articoli 67 e 8 i soli ordinamenti giudiziari e delle provincie debbano essere fatti per legge.

Invita il ministro a leggere altre disposizioni dello Statuto.

Ieri l'oratore disse ed oggi ripete che le funzioni dello Stato sono fuori delle potestà del potere esecutivo.

L'art. 2 dello Statuto mutò lo Stato in monarchia rappresentativa ed il Re ne rimase il capo visibile ed intangibile.

Il Re come *capo supremo* dello Stato, ha tutte le funzioni distribuite nei Ministeri di guerra, degli affari esteri, dell'interno, della finanza.

Legge infatti l'art. 5 completo.

Questo articolo dopo avere detto che al Re solo appartiene il potere esecutivo, aggiunge: *Egli è il capo supremo dello Stato*, e le potestà dello Stato sono determinate nelle parole che seguono: *comanda tutte le forze di terra e di mare* (i Ministri della guerra e marina sono affermati in questa frase); *dichiara la guerra, fa i trattati di pace e di alleanza e di commercio*; ecco il Ministero degli affari esteri e quello possibile del *commercio*.

L'articolo parla della *sicurezza dello Stato, delle finanze*, che indicano gli altri due Ministeri della finanza e dell'interno. Perchè è capo della giustizia e vi era religione di Stato, esistevano i Ministeri della giustizia e dei culti.

L'onor. ministro dimenticò l'art. 82, che fece cessare la potestà legislativa assoluta e riunisce la legislazione ai tre poteri legislativi. Sino alla riunione delle Camere per urgenza il Governo poteva provvedere al *pubblico esercizio* a modo *antico*. Dopo per legge e *pubblico servizio* è la legge che regola i Ministeri.

È sorpreso della teoria del presidente del Consiglio, perchè alla fine essendovi la responsabilità dei Ministeri e l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti, un Gabinetto che ha la maggioranza farebbe tutto quello che vuole.

Stima inutile i ricordi delle Costituzioni anarchiche.

I popoli furono anarchici. Concordia di poteri per quarant'anni fece la grandezza della patria. È dolente che il ministro non abbia ceduto. L'oratore ricorda che già aveva annunziato le sue opinioni quando si discusse la legge sopra i consorzi delle miniere. Le potestà date a quel ministro non possono essere derogate che per legge.

Ricorda che quando si discusse la legge per gli asili si volle discutere e determinare la competenza del Ministero dell'interno e non della pubblica istruzione.

Male il ministro invocò l'opinione del senatore Calenda, che diè alla legge carattere di legge interpretativa, e tale non può essere, perchè le leggi interpretative sorgono sopra le discrepanze delle magistrature.

È sorpreso che il ministro, per arrogare al potere esecutivo la potestà di mutare per leggi le attribuzioni, invocò le dispense matrimoniali rimesse ai procuratori generali del Re. Il Codice civile attribui al Re la potestà di dare le dispense. E i procuratori generali rappresentano il potere esecutivo.

Non si rimuove dalle opinioni professate e perchè il Senato non fa crisi politiche, voterà contro una legge che non involge questione di fiducia.

Se volesse fare opposizione potrebbe citare i precedenti del Coppino, del Saracco e di altro ministro, che professano le stesse norme costituzionali svolte ieri ed oggi.

CRISPI, presidente del Consiglio, riconosce che il senatore Pierantoni è stato abile, ma spera che non abbia côlto nel segno.

Dichiara che non ha negato al Senato il diritto di emendare la legge. Dichiarò solo che il Governo non poteva accettare emendamenti e ne dimostrò la ragione.

Non è così novellino nelle pratiche e teoriche costituzionali da negare al Senato il diritto di emendare o respingere le leggi.

Il Senato può emendare le leggi e respingerle, come fece in questi ultimi giorni per il progetto sulle antichità.

Ha dichiarato soltanto che non potrà andare alla Camera a portare una legge contraria ai concetti suoi ed a quelli votati dalla Camera stessa.

Sarà un altro ministro che porterà alla Camera una legge come la vorrebbe votata dal Senato il senatore Pierantoni, non l'oratore.

Spiega come sia vero che egli abbia, nel dicembre 1887, riprodotto il progetto di legge su questa materia presentato dal suo predecessore.

Ha con ciò tentato di conciliare intorno a quella legge le diverse opinioni.

Non vi riuscì e fu esso, non l'onorevole Bonghi che per primo presentò il nuovo progetto.

Ma anche nell'antico, presentato nel dicembre, vi era un articolo che riconosceva il diritto di costituire i Ministeri per decreto reale.

Osserva che, anche in seguito alla legge del 5 luglio 1880, fu al Ministero e non alla Camera che spettò il diritto di riordinare il Ministero di agricoltura e commercio.

Non crede che si possa pensare che egli abbia minimamente voluto mancare alla deferenza ed al rispetto che al Senato si deve. (Segni di diniego — bene, bravo).

Deferenza e rispetto che egli fin dai primi giorni in cui fu chiamato al Consiglio della Corona ha dimostrato al Senato più ancora di quel che lo avessero dimostrato i suoi predecessori.

Conchiude dichiarando che, uomo tenace sì, ma devoto alle istituzioni del suo paese, non potrebbe mai neppur pensare di menomare in nessun modo ad uno dei Corpi più illustri il prestigio e l'autorità che gli sono dovuti. (Bene, bravo).

PRESIDENTE comunica al Senato il seguente ordine del giorno proposto dai senatori Cambray-Digny e Guarneri:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri che la presente legge non implica la facoltà di alterare l'ordinamento degli istituti fondati per legge, passa all'ordine del giorno ».

La parola spetterebbe al relatore.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE, attesa l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione a domani

La seduta è sciolta alle ore 6 1/2.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 10. — Le tribù dei pastori che abitano la zona posta fra gli avamposti nostri ed il piede dell'altipiano etiopico continuano a riparare i loro bestiami da possibili razzie abissine.

Il Comando indisse il giorno e fissò il mercato del bestiame verso Jan us, autorizzando le tribù amiche di portarvi le bestie, che intendono vendere, ciocchè procurerà carne migliore ed a minore prezzo.

La situazione dell'interno è invariata.

SUEZ, 10. — Il piroscafo *Polcevera*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Massaua, proseguì ieri per Porto Said e Napoli.

MASSAUA, 10 — Le ultime notizie recano che il presidio di Ghinda fu nuovamente rinforzato. Ras Alula si trovava sabato passato, con truppe ad Adi Dochala, a metà strada, circa, fra Adua ed Asmara.

Causa lo stato di guerra, le notizie da Adua a qui impiegano almeno dieci giorni. E' certa la posizione occupata dal Negus.

I trinceramenti sulle posizioni di Saati sono terminati.

LONDRA, 9 — Camera dei Comuni — Oltre 100 *bills*, d'iniziativa parlamentare, sono annunziati.

Parnell propone di modificare la legge agraria d'Irlanda.

Parecchi emendamenti all'indirizzo in risposta al discorso della Corona sono presentati circa la dimostrazione di Trafalgar-Square ed il diritto di riunione.

Il presidente legge, senza sollevare alcuna discussione, le lettere che annunziano l'imprigionamento di parecchi deputati irlandesi.

Si passa alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Gladstone critica il discorso della regina. Si lagna che vi siano ostacoli alla libertà ed al diritto di riunione e che nessuna disposizione sia stata presa per stabilire un governo autonomo in Irlanda.

Il primo lord della Tesoreria, Smith, risponde che il governo darà informazioni su tutti gli affari tosto che una questione sia sollevata da qualche emendamento.

Nessun incidente interessante.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 10 febbraio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	94 72½, 94 75	94 73¾	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	465 466 »	465 75	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2142 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	667 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	770 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	482 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	» »
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885 Stamp.	»	500	500	»	»	1500
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2110 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai-Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 40
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 56
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione.

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 94 62½, 94 65, 94 70, fine corr.

Rendita Italiana 5 0/0 2ª grida 94 82½, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 651, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1520, fine corr.

Az. Soc. Romana detta (Certif. provv.) Emiss. 1888. 1110, 1108, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1223, 1224, 1226, fine corr.

Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 260, fine corr.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.